


Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

DETERMINAZIONE CONGIUNTA N. 15 DEL 24/11/2015

Oggetto: Procedura selettiva per l'affidamento del servizio di supporto, assistenza e consulenza legale specialistica (CIG 6360426593). Revoca del bando, dei relativi documenti allegati e dei successivi atti di gara.

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA
CONTABILITA' SPECIALE 5731**

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA'
DELL'AQUILA E DELLA CONTABILITA' SPECIALE 5730**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;


Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*";

Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;


Visto il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante "*Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile*";

Visto il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;





**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

Visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti *“Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatesi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”*;


Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”* ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che *“lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”*;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;


Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di L'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9- 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli





**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;

Visto che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;


Visto il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;


Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;





**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;


Vista la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Visto il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;


Visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67 bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo





**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali, nonché dell'accantonamento di euro 2.500.000,00 per ciascun Ufficio Speciale, per eventuali contenziosi e sopravvenienze passive;

Visto l'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Ritenuto che il titolare della contabilità speciale n. 5731 dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere rendiconta, per quanto di competenza, attraverso la compilazione dei modelli di rendicontazione previsti dal D.M. 27 marzo 2009 e la trasmissione degli originali degli ordinativi di pagamento quietanzati dalla Banca di Italia alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;


Visto l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;


Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Vista l'Intesa del 9 e 10 agosto 2012 sopra richiamata, che all'art. 3 stabilisce i compiti dell'Ufficio Speciale ai fini di cui all'art. 67-ter, comma 2, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato





**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

dalla legge di conversione, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali;

Visto l'art. 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, ove si stabiliscono gli obiettivi da perseguire e la disciplina di principio che deve guidare l'attività di ricostruzione;

Tenuto conto del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, adottato ai sensi dell'art. 2 dell'Intesa del 9 e 10 agosto del 2012, che stabilisce che il Titolare dell'Ufficio Speciale ha la responsabilità dell'Ufficio stesso, con funzione di direzione, coordinamento e rappresentanza legale;

Visto l'Avviso di indizione della procedura selettiva per l'affidamento del servizio di supporto, assistenza e consulenza legale specialistica (CIG 6360426593), corredato di Domanda di partecipazione (Allegato 1), Dichiarazione di offerta economica (Allegato 2), Schema di Contratto (Allegato 3), che prevede la sottoscrizione di un contratto della durata di mesi 12 (diconsi dodici), approvato con Determinazione congiunta dei predetti Uffici speciali per la ricostruzione n. 7 del 06/08/2015, resa pubblica in pari data;


Dato atto che il bando di gara in oggetto prevede il sistema della procedura aperta con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006;

Dato atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la citata Determinazione congiunta n. 7/2015 si provvedeva a valere sulle risorse di "assistenza tecnica" di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135 recante una precipua assegnazione di fondi a favore degli Uffici speciali per la ricostruzione per l'assistenza tecnica relativa in particolare: *"all'acquisizione di competenze specialistiche per consulenze sui restauri, predisposizione di gare ad evidenza pubblica di natura specialistica, conferimento di incarichi professionali (settore legale, urbanistico, ingegneristico), definizione delle azioni per lo sviluppo delle nuove tecnologie e dei servizi legati alla smart-city"*;


Precisato che si è provveduto ad impegnare all'uopo sulle sopracitate risorse l'importo previsionale ammontante nel limite massimo ad euro 320.000,00 (diconsi euro trecentoventimila/00), oltre IVA, oneri previdenziali e fiscali, per ottemperare ai dettami di garanzia di congrua copertura economica



Pag. 6 di 10



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

connessa agli oneri inerenti l'affidamento del servizio di supporto, assistenza e consulenza legale specialistica in questione;

Attenutisi ai dettami del D. Lgs. 163/2006, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 26/01/2007, n. 6, del D. Lgs. 31/07/2007, n. 113, del D. Lgs. 11/09/2008, n. 152, del D. Lgs. 20/03/2010, n. 53, della L. 13/08/2010, n. 136 (come modificata dal D.L. 187/2010, conv. in L. 217/2010), del D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011, del D. L. 5/2012, convertito in L. 35/2012, della L. 23/12/2005, n. 266 e delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;


Presi in considerazione la Deliberazione del 30-07-08 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, la Deliberazione del 24-01-08 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, la Direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, la Legge 24-11-2000 n. 340, il D.P.R. n. 412 del 30/08/2000, il D.M.L.P. n. 145 del 19/04/2000 ed il D.P.R. n. 34 del 25/01/2000;

Richiamati il D.P.C.M. 9 dicembre 2002 e la Direttiva 18 giugno 1992 n.92/50 CEE del Consiglio della Comunità economica europea, recepita dal legislatore italiano con decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, da ultimo modificato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 65;


Visto l'art. 21 *quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale, al primo periodo del primo comma disciplina i presupposti per l'esercizio del potere di revoca del provvedimento amministrativo da parte della pubblica amministrazione, stabilendo che *"per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, aggiungendo al secondo periodo che la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti"*;

Rilevato che, secondo la giurisprudenza amministrativa *"in tema di procedure ad evidenza pubblica è stato evidenziato che fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione, rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara, puntualizzando che le ragioni tecniche nell'organizzazione del servizio attinenti le modalità di presenziamento, il riassetto societario, la volontà di provvedere in autoproduzione e non mediante esternalizzazione, la necessità di consentire*





Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere




Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila


attraverso tale scelta organizzativa un maggior assorbimento di personale in un quadro di attività concertate in sede sindacale mirante alla valorizzazione del personale interno, sono tutti profili attinenti al merito dell'azione amministrativa e di conseguenza insindacabili da parte del giudice, in assenza di palesi e manifesti indici di irragionevolezza (C.d.S., sez. V, 9 aprile 2010, n. 1997)" (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5050 del 8 settembre 2011);

Rilevato, inoltre, che, secondo la giurisprudenza amministrativa, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/90, tre sono i presupposti che in via alternativa legittimano l'adozione di un provvedimento di revoca di un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole da parte dell'Autorità emanante ovvero da altro organo previsto dalla legge e cioè: sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto e nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 283 del 18 gennaio 2011); inoltre che deve essere considerato legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso, motivato anche con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa, ciò in quanto la ricordata disposizione ammette un ripensamento da parte della amministrazione a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2291 del 13 aprile 2011);


Ritenuto, pertanto, che fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione, rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara e che il sopravvenire di ragioni anche di mera opportunità che rendano non consigliabile, nella valutazione dei diversi interessi coinvolti nella fattispecie, il permanere di un atto che ha regolato la fattispecie, costituisce una circostanza bastevole a giustificare il ritiro dell'atto sub specie di revoca;

Rilevato che, nel caso di specie, si è palesato un mutamento della situazione di fatto e del correlato interesse pubblico, consistente in impellenti ed imprevedibili nuove priorità istituzionali alle quali gli Uffici speciali per la ricostruzione devono necessariamente garantire una congrua copertura economico-finanziaria attraverso l'utilizzo dei fondi originariamente appostati per lo svolgimento del servizio in oggetto;





**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

Ritenuto, peraltro, che gli Uffici speciali per la ricostruzione possano fare fronte alle esigenze che hanno determinato la indizione della procedura di gara in oggetto attraverso una maggiore e diversa valorizzazione di risorse interne;

Rilevato, pertanto, il complessivo venir meno delle ragioni giustificatrici della situazione presupposta risultata essere diversamente valutata in merito ai profili di opportunità;

Verificata, in conclusione, la sussistenza, nel caso specifico, - anche in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure aperte - dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge 7 agosto 1991 n. 241;

Dato atto che la revoca intervenuta prima dell'aggiudicazione provvisoria non comporta alcun indennizzo rientrando nella potestà discrezionale dell'ente pubblico il disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione delle gara (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2418 del 6 maggio 2013,);

Ritenuto, in ordine alla revoca, di non dover effettuare le comunicazioni ai concorrenti dell'avvio del procedimento di autotutela, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara e non avendo qui ancora individuato un aggiudicatario provvisorio (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 743 del 12 febbraio 2010; id., Sez. IV, sentenza n. 2455 del 14 maggio 2015);


Atteso che l'adottando provvedimento di revoca non incide su consolidate posizioni giuridiche in precedenza acquisite da privati concorrenti, stante lo stato dell'arte delle operazioni della commissione giudicatrice attinenti ancora la fase prodromica della valutazione delle buste tecniche;

Tutto ciò visto, considerato e rilevato


Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Pag. 9 di 10



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

DETERMINANO CONGIUNTAMENTE

di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della Legge 7 agosto 1990 n. 241, della Determinazione congiunta n. 7 del 06/08/2015, del bando di gara e di tutti gli allegati che compongono la *lex specialis* della procedura di gara in oggetto, nonché di ogni atto assunto nel corso della procedura;

di dare comunicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 b-bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., della revoca in autotutela della procedura di gara d'appalto in oggetto, alle ditte che hanno inoltrato offerte che verranno rese disponibili per la restituzione alle ditte *de quibus*;

di rendere disponibile, al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa e digitalizzazione procedurale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, dal D. Lgs. 82/2005, dal D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, D. Lgs. 33/2013, la versione integrale della determina di che trattasi sull'albo pretorio on-line dei siti istituzionali www.usrc.it e www.usra.it.

Fossa (AQ), li 24 novembre 2015

L'Aquila, li 24 novembre 2015

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione della Città dell'Aquila



Ing. Raniero Fabrizi

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Dott. Paolo Esposito